



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

dott. Paola Montanari	Presidente
dott. Antonella Allegra	Consigliere Relatore
dott. Rosario Lionello Rossino	Consigliere
ha pronunciato la seguente	4 X. O.

SENTENZA

Parte_2

già

Controparte_1

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 84/2021 promossa da:

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

Parte_1 , (C.F. C.F._1

dell'art. 127 ter c.p.c. come novellato dall'art. 3 de	el D. Lgs.vo del	Data_3	n.149 che, ex art. 35 co.
2 del medesimo decreto, in vigore a decorrere dal	Data_4 .		

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra; lette le conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

CONCLUSIONI

Per	Parte	_1 6	Parte_2	come da note scritte depos	sitate in via telematica in data
	Data 5				AIN
Dom		aama da mat	a comitta domocita	oto in vio tolomotico in doto	
Per	CP_3	come da not	e scritte deposita	ate in via telematica in data	Data_6 .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- Con atto di nomina di arbitro notificato il Data_7, la ditta CP_3 preso atto dell'insorgere di una controversia circa l'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data Data 8 tra le parti, avviava procedura arbitrale nei confronti di Parte 1 Controparte 1 (adesso Pt 2 [...], per effetto della clausola compromissoria ivi contenuta, ai sensi della quale "Ferma in via inderogabile la riserva di arbitraggio ex art. 1349 c.c. per le tipologie di contrasti tra le parti indicate sopra al §12.1 e la relativa disciplina di cui al precedente articolo 12, ogni altra controversia che avesse a insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione e/o all'interpretazione e/o alla validità e/o all'efficacia del presente Atto sarà decisa mediante arbitrato rituale da un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, di cui uno nominato dalla Committente, uno dall'Appaltatore ed il terzo – che avrà funzioni di Presidente del Collegio – nominato di comune accordo dai primi due, ovvero in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su istanza della parte più diligente. Gli arbitri decideranno secondo diritto ed il Collegio arbitrale deciderà anche sulle spese di giudizio. La sede dell'Arbitrato sarà a Luogo 1. Per il resto si rinvia agli artt. 806 e segg.ti cod. proc. civ.". Il contratto anzidetto prevedeva che l'impresa CP_3 provvedesse all'integrale ristrutturazione e restauro di un vecchio fabbricato composto da due piani, acquistato da Parte_1 e dal [...] *CP 1* (ora *C.F.* 2 e sito in *Luogo 1* per il corrispettivo a forfait di \in 585.000,00 ,oltre Iva ,ed oltre al costo degli ulteriori lavori e varianti. In corso d'opera, con scrittura privata del Data_9 avente valore ricognitivo, le parti riassumevano i lavori eseguiti, individuavano le date di pagamento per i lavori già eseguiti ma non ancora saldati e dei

lavori extra capitolato. Per quel che concerneva la legittimità del pagamento di altri lavori, anch'essi già eseguiti, le parti si erano rimesse al parere vincolante del Direttore dei lavori, Ing. Per_1 . Nonostante tale parere, i committenti omettevano di adempiere ai pagamenti già calendarizzati. Terminati i lavori veniva redatto verbale di verifica e consegna lavori in data $Data_10$ sottoscritti dalle parti e in contraddittorio ove si dava atto:

- che i lavori erano stati completati, eseguiti a regola d'arte ed eliminati i vizi e difetti in precedenza contestati e che i ritardi non erano da imputare all'impresa appaltatrice;
- che quest'ultima avrebbe dovuto provvedere al montaggio di alcune fioriere e al ripristino del solaio di un basso servizio ma il cui cedimento non era da imputarsi all'appaltatrice.

Successivamente alla sottoscrizione dei verbali di consegna lavori, la ditta CP_3 chiedeva mediante pec di accedere al cantiere per il completamento dei lavori risultanti dalla scrittura privata. Tale richiesta, a detta di CP_3 veniva respinta e conseguentemente la medesima società avviava procedura arbitrale, alla quale anche $Parte_1$ e $Controparte_1$ (ora $Parte_2$ aderivano.

In data *Data_11* era costituito il Collegio Arbitrale nelle persone dell'avv *Avvocato_5* quale Presidente e degli avvocati *Avvocato_6* e *Avvocato_7* quali arbitri, con sede in *Luogo_1*

CP 3 avanzava quindi le seguenti richieste al Collegio arbitrale:

Dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto per responsabilità e colpa grave dei committenti, condannare:

- A. Parte_1 a pagare in favore di CP_3 la somma residua di € 49.072,61 oltre interessi bancari e rivalutazione monetaria
- B. Il *Controparte_1* (oggi *Parte_2* per la somma residua di € 41.000,00 oltre interessi bancari e rivalutazione monetaria, E così l'importo complessivo di € 90.072,61 oltre interessi bancari e rivalutazione monetaria indice Istat, sottoponendo tale obbligo al vincolo della reciproca solidarietà, tra essi committenti

 CP_4 inoltre e dichiarato che a causa dell'inadempimento dei committenti ,la ditta CP_3 [...] è stata costretta a contrarre un mutuo con la $Luogo_4$ per un importo di € 150.000,00 per poter far fronte ai propri obblighi nei confronti dei fornitori del cantiere, dichiarare tenuti e condannare questi ultimi a tenere indenne ed a manlevare la CP_3 [...] per l'intero ammontare degli interessi che la stessa è costretta a corrispondere a CP_5 per tutto l'arco dei 60 mesi e così l'importo complessivo di € 15.172,36;

D. Valutata altresì la condotta degli odierni committenti che hanno agito e resistito in giudizio con evidente mala fede se non addirittura con colpa grave, condannare gli stessi, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da qualificarsi in euro 20.000,00 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia.

Si costituivano anche *Parte_1* e *Controparte_1* (oggi *Parte_2* a loro volta svolgendo attività difensive.

All'esito dell'istruttoria, espletata mediante CTU, nel contraddittorio con i CTP nominati dalle parti, il Collegio arbitrale, dopo la disamina delle questioni tecniche e in diritto sollevate, ritenuto di non poter accogliere la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di *CP_3* formulata da parte convenuta, con lodo deliberato in Reggio Rmilia il *Data_1*, così provvedeva:

- 1. Condannava i convenuti, in solido fra loro a corrispondere a CP_3 la somma di € 70.659,34 oltre I.V.A. se dovuta, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- 2. Condannava Pt_1 a rimborsare a CP_3 la somma di \in 2.160,20 di cui alla fattura [...] Org_1 oltre interessi legali;
- 3. Rigettava tutte le ulteriori domande;
- 4. Condannava le parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice *CP_3* la somma di € 6.000,00, oltre spese generali pari al 15% e oltre € 300,00 per spese imponibili, a titolo di spese, competenze e onorari di giudizio:
- 5. Condannava i convenuti a rimborsare a *CP_3* il 50% di quanto già corrisposto dai convenuti per la liquidazione del CTU.
- 2- Avverso il lodo suddetto con atto di citazione notificato in data Dt_12 , $Parte_1$ e $Parte_2$ hanno proposto impugnazione, chiedendo a questa Corte di dichiararne la nullità per i motivi di seguito riportati e conseguentemente di pronunciarsi nel merito, in via principale rigettando tutte le domande formulate dalla controparte, con accoglimento delle proprie domande proposte nel corso del giudizio arbitrale, e segnatamente in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto del $Data_8$ per inadempimento di CP_3 di condannare la predetta società al pagamento della penale di \in 20.000,00 per omessa consegna dell'opera appaltata entro il termine da ultimo pattuito al $Data_13$; di condannare la medesima al pagamento di \in 153.788,56 a titolo di risarcimento dei danni per vizi e difetti da cui è affetta l'opera; di condannarla al pagamento di \in 15.600,00 a titolo di risarcimento danni e pari al canone di locazione annuo che la società corrisponde dal $Data_14$ per mancata fruizione dei locali oggetto di ristrutturazione; condannarla al risarcimento del danno subito a seguito del furto avvenuto in data $Data_15$ a causa

dell'assenza di qualità del serramento violato ed infine di condannarla al pagamento di \in 6.100,00 a titolo di penale per mancata consegna del CP_6 al momento del rilascio del cantiere. In subordine, nella denegata ipotesi in cui fossero riconosciute somme in favore di CP_3 di disporre la compensazione tra le rispettive ragioni di credito.

Più precisamente gli attori, con primo motivo, denunciano la nullità del lodo ex art. 829 c.1 n.11 c.p.c. per assenza di motivazione e/o motivazione contraddittoria circa la sussistenza del credito vantato da capitolato ed extra-capitolato (punto B, par. IV).

Essi sostengono che, stante l'asserita impossibilità per il CTU di identificare i lavori da capitolato ed extra-capitolato per l'assenza di documentazione di cantiere, il Collegio ha omesso di motivare circa il percorso logico-giuridico che lo ha portato ad affermare l'esatta entità del credito di *CP_3* pari a € 85.000,00, in relazione al quale ha anche compiutamente distinto la parte relativa alle opere da capitolato (€ 21.000,00) ed extra-capitolato (€ 64.000,00). A tal fine, ha anche chiesto la rinnovazione della CTU per non avere il perito risposto compiutamente in ordine alla natura dei lavori eseguiti.

Con seconda doglianza, ha lamentato il medesimo vizio di nullità ex art. 829 c.1 n.11 c.p.c. per avere il Collegio escluso la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale sul generico presupposto di assenza di inadempimento da parte dell'appaltatrice, pur avendo dato atto che la mancata installazione delle fioriere, mai contestata, era ostativa al rilascio dell'agibilità, e nonostante tale opera fosse stata commissionata a *CP_3* (punto B paragrafo "ix – Risoluzione contratto" paragrafo viii lettera m – mancata posa delle fioriere).

Parimenti contraddittoria, a parere degli impugnanti, è la motivazione in merito al rigetto della domanda di risoluzione contrattuale nonostante la controparte abbia omesso la sistemazione del cedimento strutturale del locale basso servizio (paragrafo viii -lettera c) e di cui lo stesso Collegio ha dato atto, escludendo che vi fosse la prova che tale omissione era conseguenza della condotta dell'impresa committente la quale avrebbe, secondo la tesi prospettata da *CP_3* impedito l'accesso all'immobile per il completamento dei lavori.

Con terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 829 c.1 n.11 in relazione al punto B paragrafo "ix – Risoluzione contratto" in rapporto con il paragrafo "viii lettera a – impianto termico", nonché la nullità del lodo ex art. 829 c.1 n. 12 per omessa decisione sulla domanda di accertamento della inferiore classe energetica rispetto a quella contrattualmente concordata.

In specifico, rileva che il capitolato al punto 3.3. prevedeva che il fabbricato avrebbe dovuto soddisfare i requisiti di prestazione energetica tali da rientrare nella classe A+ e che a tal fine sarebbe stato necessario installare una pompa di calore e split interni il cui costo era stato quantificato in € 18.000,00. Sul punto, il Collegio aveva però escluso l'inadempimento dell'altro contrente e aveva altresì omesso

di considerare che i committenti avevano versato ulteriori € 38.350,50, oltre all'importo previsto da contratto.

Con quarto e ultimo motivo, censura il lodo per violazione dell'art. 829 c.1 n.11 c.p.c. in relazione al punto B paragrafo "ix – Risoluzione contratto" anche in rapporto con il paragrafo "viii lettera h– vetri e serramenti esterni installati non con qualità anti effrazione". Rappresenta che, contrariamente a quanto affermato dal Collegio in motivazione, non vi era stata alcuna informativa, da parte della società appaltatrice, circa il mutamento di normativa che impone l'installazione di vetri diversi da quelli inizialmente previsti e che avrebbero evitato l'effrazione subita nel Data_16 poiché qualitativamente superiori, e neppure gli impugnanti avevano accettato l'installazione di vetrate differenti.

Inoltre, i committenti sostengono che pur a voler concedere l'esclusione dell'inadempimento relativamente a tale circostanza, la qualità inferiore dei vetri avrebbe dovuto comportare quantomeno una pronuncia di accertamento di valore inferiore dell'opera.

Da ultimo, gli impugnanti hanno avanzato <u>istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva</u> del lodo riportandosi ai motivi appena esposti quanto alla fondatezza dell'impugnazione e alla circostanza che la società *CP_3* avesse fatto ricorso a mutui bancari per il pagamento delle fatture dei committenti, facendo presumere la propria difficoltà economica e dunque l'impossibilità di ripetere quanto alla stessa pagato dagli impugnanti in caso di soccombenza nel presente giudizio.

Si è costituita, in data *Data_17*, la società appaltatrice *CP_3* la quale preliminarmente ha rilevato che i vizi di motivazione censurati dalla controparte, secondo giurisprudenza costante, possono essere vagliati dalla Corte solo ove la motivazione manchi del tutto o vi siano disposizioni del tutto contraddittorie, tali da precludere la *ratio* della decisione. Nel caso di specie, al contrario, il Collegio ha ampiamente dato atto dei motivi posti alla base della propria decisione, rileva che i medesimi non presentano contraddizioni e che sono basati su riscontri documentali, normativi e sulla perizia fornita dal CTU.

Riguardo al primo motivo, ritiene la censura di parte impugnante infondata in quanto:

- circa la mancata redazione del giornale di cantiere e del libro giornale, essa era dovuta all'avvicendarsi dei vari Direttori dei Lavori, di nomina di parte committente ma che comunque potevano essere sostituiti dalla scrittura privata del $Data_18$, dal parere vincolante dell'Ing. Per_1 del $Data_19$ e dal verbale di ultimazione e consegna lavori, redatto in contraddittorio tra le parti;
- nella fase di svolgimento della CTU i CTP avevano presentato le rispettive contabilità di cantiere alle quali, per come condivise dai rispettivi CTP, il Collegio aveva attribuito pieno valore probatorio;

- parte impugnante dopo aver conferito incarico al proprio CTP per ricostruire la contabilità di cantiere, ne contesta la validità ed efficacia dell'operato del proprio nominato CTP in quanto risultato ad essa sfavorevole:
- il Collegio, al fine di suddividere i lavori tra quelli da capitolato e quelli extra, aveva preso a riferimento proprio le fatture e i preventivi firmati per accettazione dal sig. $P_{t_{-}}I$ Quanto al secondo motivo di impugnazione, $CP_{-}3$ riferisce:
- che la posa delle fioriere, in quanto variante extra-capitolato e quindi a carico di parte committente, non era stata possibile in quanto i committenti non avevano dato prova di aver acquistato e fornito a *CP 3* le fioriere in questione e non gli avevano consentito l'accesso al cantiere per detto intervento;
- che il cedimento strutturale del basso servizio non era imputabile all'impresa, come riportato (e dunque condiviso da entrambe le parti) nei verbali di verifica e consegna lavori: pertanto, alcun risarcimento ex art. 1227 c.2 c.c. era dovuto, anche per non aver consentito a *CP_3* di accedere al cantiere per eseguire il consolidamento del basso servizio. Il Collegio, invece, aveva comunque accolto la pretesa risarcitoria dei committenti, seppur ridimensionandola, portandola in detrazione del credito vantato dall'appaltatrice. Ne consegue, inoltre, che è infondata la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1668 c.c. per avere, parte impugnante, già ottenuto la diminuzione del prezzo relativamente ai danni da mancato consolidamento del locale.

Relativamente al <u>terzo motivo</u>, *CP_3* ritiene che sia anch'esso assolutamente infondato in quanto l'impianto finale realizzato è diverso da quello inizialmente previsto nel contratto ma per volontà dei committenti, la quale ha comportato una maggiore spesa che neppure veniva eccepita da *CP_3* Dunque, la diminuita potenza rispetto a quella prevista in contratto era da attribuirsi proprio alla diversa tipologia di impianto scelto dalla committenza.

Sul <u>quarto motivo</u>, circa il mancato accoglimento della domanda di risoluzione di inadempimento ovvero di quella di accertamento del valore inferiore dei vetri installati rispetto a quelli originariamente previsti, *CP_3* innanzitutto rinvia a quanto affermato dal Collegio secondo cui non era stata fornita la prova dell'asserito furto e neppure, conseguentemente, poteva dirsi sussistente il nesso di causalità tra atto illecito e montaggio di vetri differenti da parte della società appaltatrice.

Precisa, inoltre, che l'installazione di vetri con minore protezione antieffrazione si era resa necessaria dalla nuova normativa sull'abbattimento acustico e a causa dell'impossibilità di apporre vetri con abbattimento 4DB, sui telai con scuri 68,78 di cui al org_2 Metrico". Ad ogni modo, tale variazione risulta accettata dai committenti i quali avevano accettato e sottoscritto il verbale di "collaudo" della ditta installatrice. Evidenzia che durante la procedura arbitrale il CTU era stato chiamato a chiarimenti sul punto: egli, riportandosi a quanto già sostenuto nell'elaborato peritale,

ribadisce che "il serramento ordinato non era in grado di supportare i vetri antieffrazione previsti da contratto su telaio di sezione prescritta da contratto" (udienza del Data_20).

Da ultimo, circa la domanda di sospensiva, parte convenuta rileva che i motivi addotti da controparte sono palesemente infondati e che neppure vi è la sussistenza di un grave pericolo per il solo fatto che CP_3 avesse fatto ricorso ad un mutuo bancario: invero, tale profilo è indice di comprovata fiducia e solvibilità della società, la quale aveva prodotto lettera di referenze del $Data_21$, rilasciata dalla stessa concessionaria del mutuo, e le visure della conservatoria dei Registi Immobiliari certificanti le proprietà immobiliari di CP_3

Ciò premesso, la società convenuta chiede:

"in via preliminare,

- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo avanzata da parte appellante, stante l'assenza dei presupposti di cui agli artt. 825 e 830 cpc e, quindi, improcedibile ed irricevibile la domanda.
- dichiarare altresì l'appello inammissibile in ogni sua espressione e forma, in assenza dei presupposti di cui all'art. 829 cpc, ed in quanto manifestamente infondato e privo di qualsivoglia ragionevole probabilità di essere accolto.

Nel merito,

- Accertare e dichiarare l'assoluta correttezza ed esaustività dei motivi della decisione impugnata e confermandone integralmente il contenuto e, per l'effetto, rigettare l'appello *ex adverso* proposto, in quanto inammissibile ed infondato;
- Ci si oppone ad ogni stanza istruttoria *ex adverso* avanzata, in quanto infondate, inammissibile ed irrilevanti per le ragioni esposte in narrativa.

Spese ed onorari del presente giudizio, spese generali (15%) ed oneri fiscali interamente rifusi."

*

Con ordinanza del *Data_22* il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del lodo ritenendo che non risultassero *prima facie* dedotti vizi di motivazione significativi al punto da rendere il lodo affetto da nullità perché incomprensibile o comunque contenete disposizioni totalmente contraddittorie. Ha inoltre rilevato l'insussistenza del grave pericolo, non potendosi lo stesso desumere "in re ipsa" dall'entità della somma in sé di € 100.000,00 che gli attori sarebbero costretti a corrispondere, né dala circostanza che la convenuta avesse fatto ricorso a un mutuo bancario – che era al più da considerare quale sintomo di affidabilità e solidità economica. Con la medesima ordinanza ha rinviato a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'esito della trattazione cartolare la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza resa in data [...]

Data_2

.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3- Si osserva preliminarmente che è opinione ormai consolidata nella giurisprudenza che "il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del "petitum" e delle "causae petendi" dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ." (ex plurimis, Cass. civ. Sez. I, Ord. 1463/2021)

Va altresì rammentato che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica vincolata, proponibile solo per determinati *errores in procedendo* tassativamente elencati dal legislatore, nonché (nei casi previsti) per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti di cui all'art.829, comma 3 c.p.c..

Va in ogni caso sottolineato che non si discute nel caso di specie di inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, 3° co. c.p.c., poichè secondo la formulazione della disposizione ora richiamata essa è consentita, dopo l'entrata in vigore della novella di cui al d. lgsl. n. 40/2006, soltanto se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, mentre nel caso di specie nessuna previsione al riguardo è contenuta nella clausola compromissoria sopra richiamata (redatta nel 2015, ossia successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina), né alcuna delle parti ne ha invocato l'applicabilità.

Vige dunque la regola della specificità della formulazione dei motivi di impugnazione, attesa la natura rescindente del presente giudizio e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondono precisamente a quelle formulabili alla stregua dell'art.829 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. I, Ord. n. 27321 del Data 23).

Del resto, si tratta della medesima regola prescritta per il giudizio di cassazione, anch'esso a critica vincolata; la giurisprudenza della Suprema Corte è, invero, consolidata nell'affermare che nel giudizio di cassazione, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Si è detto più volte che "la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio" (ex plurimis, Cass. SS.UU, n. 14385/2007).

4- Gli odierni impugnanti, *Parte_1* e la società *Parte_2* hanno impugnato il lodo del *Data_24* censurandone la nullità ex art. 829 c.1 nn.11 e 12 rispettivamente per contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo del lodo e per non essersi, il Collegio, pronunciato sulla domanda di accertamento della inferiore classe energetica ottenuta a seguito dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice *CP_3*

In via rescissoria, ha chiesto alla Corte il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte in sede arbitrale ovvero la risoluzione del contratto di appalto con risarcimento danni, meglio quantificato nel proprio atto introduttivo.

Va peraltro al riguardo evidenziare che l'impugnazione del lodo arbitrale "è limitato alla verifica dell'illegittimità del lodo, in relazione ai vizi previsti dall'art. 829 cit., e dedotti con i motivi d'impugnazione, restando precluso nella fase rescindente il riesame delle questioni di merito sottoposte agli arbitri, il cui apprezzamento è censurabile, ai sensi dell'art. 829, n. 5, soltanto nel caso in cui la motivazione sia completamente assente o risulti a tal punto carente da potersi ritenere insussistente il requisito di cui all'art. 823 c.p.c., n. 5". (Cassazione civile, sez. I, Data_25, n. 21836)

Nel caso di specie, P_{t_1} e la società P_{t_2} , hanno impugnato il provvedimento arbitrale deducendone la nullità, nei quattro motivi spiegati, per violazione dell'art. 829 c.1 n. 11 c.p.c. e dunque sostenendo che la motivazione resa dal Collegio non consente la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha condotto il medesimo a rendere la decisione impugnata.

Occorre allora ulteriormente precisare, quanto alla specifica censura mossa dalla committenza, che la Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 2308/2022 ha affermato che "in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e

giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. n. 2747/2021; n. 11895/2014)" e così anche Cass. n. 3768/2006.

5- Nel caso di specie, appare evidente invece che P_{t_1} e P_{arte_2} intendono in questa sede, di fatto, contestare la valutazione operata dal Collegio in relazione alle risultanze istruttorie emerse nel corso della procedura arbitrale, contestazione preclusa in tale giudizio essendo la Corte chiamata alla sola verifica dell'eventuale sussistenza di cause di nullità della decisione arbitrale, previste dall'art.829 c.p.c.

Le censure mosse da parte impugnante, per quanto apparentemente formulate in conformità ai principi dettati dall'art. 829 c.p.c., sono a ben vedere, alla luce dell'interpretazione della Suprema Corte (ampiamente condivisa da questa Corte di merito nelle proprie pronunce), tutte infondate in quanto si concretizzano in una critica del merito della decisione arbitrale, mentre l'iter logico-giuridico seguito dal Collegio appare chiaro e lineare e neppure emergono contraddizioni tra quanto esposto in parte motiva e quanto riportato in dispositivo.

A sostegno di ciò e della logicità del percorso logico seguito dal Collegio arbitrale è opportuno segnalare che l'organo giudicante:

- nella determinazione della somma spettante a *CP_3* ha tenuto conto delle fatture e dei pagamenti rispettivamente allegati dalle parti e decidendo sulle contestazioni avanzate su alcune di esse (pag. 22 *Per 2*;
- ha imputato il cedimento del basso servizio e la mancata riparazione a *CP_3* addebitando alla medesima il costo per la sostituzione del travetto difettoso, così implicitamente escludendo che tale vizio possa essere considerato rilevante a tal punto da configurare inadempimento (pag. 45-46);
- contrariamente a quanto asserito da parte impugnante quanto alla mancata posa delle fioriere, con motivazione lineare ha chiarito che la committenza in sede arbitrale si era limitata ad allegare l'asserito danno senza però fornire adeguato materiale probatorio, in quanto non vi era la prova dell'effettivo pagamento del canone di locazione della sede presso la quale la committenza era stata costretta a rimanere, data la mancata concessione dell'agibilità per inadempimento certamente imputabile a *CP_3* [...] (pag. 56);
- quanto al diverso impianto termico realizzato su progetto del Geom. *Tes_1* riportandosi alla perizia di ufficio, ha affermato che l'odierna parte impugnante, incaricando il predetto professionista di apportare modifiche all'impianto, ha di fatto accettato tale diversa installazione senza alcun mutamento del corrispettivo (pag. 42-43);
- relativamente all'esclusione dell'inadempimento per l'installazione di vetri differenti rispetto a quelli originariamente previsti, ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata da entrambe le parti

riportandosi alla CTU la quale riferiva che le modifiche proposte dall'appaltatrice erano state accettate dalla committenza senza alcuna osservazione circa la minore efficacia antieffrazione e senza, dall'altra parte, che vi fossero pretese per il maggior valore degli infissi (pag. 52-53).

Tutte le argomentazioni sopra riportate, unitamente alle argomentazioni espresse a pag 57 del lodo circa l'insussistenza di un adempimento dell'appaltatrice tale da legittimare la risoluzione del contratto, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1455c.c., rende la motivazione coerente in sé e con le statuizioni del dispositivo.

Ciò basta ad escludere, in questa fase rescindete, la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, co 1, n 11), in presenza soltanto della quale questa Corte avrebbe potuto poi accedere alla fase rescissoria, esaminando il merito della controversia.

6- Da ultimo, quanto al dedotto vizio di nullità ex art. 829 c. 1 n. 12 per avere il Collegio omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della minore classe energetica rispetto a quella contrattualmente concordata, si ritiene che al contrario sul punto il Collegio si sia espresso a pag. 42 e 43, come sopra riportato, ritenendo che il diverso impianto realizzato, che ha comportato che lo stabile ottenesse una classe energetica inferiore, è stato voluto proprio dalla committenza, su progetto del Geom. *CP* 7 e che di tale circostanza ne veniva già dato atto nella perizia di ufficio.

Sicchè neppure tale vizio di omessa motivazione può dirsi riscontrabile

Per tutte le ragioni esposte l'impugnazione del lodo arbitrale deve essere rigettata.

7- Le spese seguono la soccombente degli attori e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 147/2022 oggi applicabile, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 52.000,00 fino a 260.000,00), dell'oggetto e della sua complessità e si reputa equo quantificarle per compensi in complessivi euro 8.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria (e comunque della trattazione della sospensiva), nonché dell'estrema sinteticità delle attività difensive conclusive, spettando inoltre alla convenuta il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta l'impugnazione proposta da	Par	te_1	e da	Parte_2	- già	<i>Contropa</i>	rte_1
per nullità del lodo arbitrale pronunciato	in	Luogo_1	il	Data_i	!	dal Collegio A	Arbitrale
composto dal Presidente Avv. Avvocate	0_5	dall'Av	v.	Avvocato	_6	e dall'Avv.	[]

Avvocato_7

3) condanna Parte_1 e da Parte_2 in solido a rifondere alla società spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il Data_26

Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra

> Il Presidente dott. Paola Montanari